

RICORSO a TELT

Rivalta di Torino, 26 novembre 2024

Al Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza di Telt sas

Oggetto: **Richiesta di Riesame del Diniego**

Con riferimento al diniego esposto nella Comunicazione PEC di TELT sas del 22 novembre 2024 Prot.: 1688.TELT_PEC_OUT.1052.DG.24 avente per oggetto: **“Istanza di accesso civico generalizzato datata 25/10/2024 (prot. 2654.TELT_EI.1033.DG.24), formulata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, relativa a *“Dossier contenente l’attualizzazione del costo previsto per la costruzione e l’attrezzaggio della linea ferroviaria, passaggio validato da un ente terzo, la società di consulenza Grant Thornton Financial Advisory Services, detenuto da TELT sas e non soggetto all’obbligo di pubblicazione”*”**.

qui di seguito riportato:

“La disciplina in materia di accesso civico generalizzato, regolata dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, è volta a favorire *“forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”* e *“promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*. Tale istituto dell’accessibilità generale è temperato dalla previsione di eccezioni relative (art. 5-bis, commi 1 e 2) e assolute (art. 5-bis, comma 3) poste a tutela di interessi pubblici e privati.

Per quel che qui interessa, è necessario evidenziare che, in data 26 luglio 2024, TELT ha pubblicato una nota stampa con la quale ha reso nota l’attualizzazione del costo previsto per la costruzione e l’attrezzaggio della tratta transfrontaliera della linea ferroviaria Torino-Lione. In tale nota sono stati illustrati diffusamente e resi pubblici tutti gli elementi che, sia sotto il profilo sia del metodo sia del merito, sono stati presi in considerazioni ai fini di tale attualizzazione.

Ciò premesso, a seguito di un’attività di valutazione volta al bilanciamento dell’interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e della tutela degli interessi individuati dalla norma di riferimento, la scrivente Società Le comunica che l’istanza da Lei formulata in data 25/10/2024 non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito illustrate.

Come già rappresentato sopra, l’istituto dell’accessibilità generale è temperato dalla previsione di eccezioni relative e assolute poste a tutela di interessi pubblici e privati. Tra le eccezioni individuate dal Legislatore figurano *“gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali”* (cfr. art. 5-bis, comma 2, lettera c)).

Con riguardo a tale eccezione, come precisato dalla stessa ANAC (Linee guida adottate con delibera n°1309 del 28/12/2016, p. 26), la divulgazione di qualsiasi informazione di natura strategica riguardante *“informazioni aziendali (...), comprese quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie (...), soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni (...) non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore”* comporta un rischio di pregiudizio concreto per gli interessi economici e commerciali di TELT.

La natura del documento oggetto dell'istanza rientra pienamente nella fattispecie appena delineata. Ciò in quanto la combinazione dei dati presi in considerazione ai fini dell'attualizzazione del costo e dei parametri utilizzati per analizzarli costituiscono informazioni di carattere strategico, generalmente non note o accessibili in tale combinazione agli operatori del settore, la cui divulgazione esporrebbe il Promotore pubblico a un rischio di pregiudizio concreto agli interessi tutelati dalla norma sopracitata.”

il sottoscritto Paolo Prieri segnala che

- 1) le eccezioni all'Accesso Civico Generalizzato sono di stretta interpretazione;
- 2) nel caso in esame si invoca l'eccezione del segreto finanziario, ma non si dà alcuna motivazione su quale sarebbe il "pregiudizio concreto" che subirebbe Telt ove comunicasse tali informazioni;
- 3) il rinvio alla precedente nota stampa è elusivo perché nella stessa Nota non sono indicati né l'oggetto né le modalità dell'attualizzazione dei costi;
- 4) l'attualizzazione dei costi è per contro un dato che deve essere conosciuto da tutti, impattando sull'utilizzo delle risorse della collettività.

e chiede

al Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza di Telt o "di altro organo interno deputato alle medesime funzioni ai sensi dell'art. 5 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33",

di riesaminare il suddetto diniego e, per l'effetto, di rilasciare i dati richiesti, alla luce dei quattro punti sopra indicati.

Con osservanza,

Paolo Prieri

Rivalta di Torino, 26 novembre 2024